



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Impianto di trattamento mediante inertizzazione delle polveri tossico nocive" stoccate nel fabbricato "ex Ferroleghes" nel Comune di Aosta, presentato dalla Cogne S.p.A. con sede in Via Paravera 16 - Aosta, in data 9 novembre 1992, perfezionato in data 19 novembre 1992 e 24 novembre 1992;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla stessa Cogne S.p.A. in data 29 aprile 1993 e 24 giugno 1993;

VISTO il parere formulato in data 28 luglio 1993 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Cogne S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

BA

CP

preso atto che

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto che ha lo scopo di stabilizzare e rendere conferibili in discarica di tipo 2B le polveri provenienti dal sistema di abbattimento fumi dell'acciaiera della società Cogne situata alla periferia della città di Aosta, attualmente stoccate in un capannone denominato "ex Ferroleghes";
- le polveri stoccate stimate in circa 30.000 tonnellate derivano dall'abbattimento dei fumi del forno elettrico e della lavorazione dell'acciaio liquido; il prodotto si presenta come una polvere leggera con scarsa tendenza ad assorbire umidità dall'atmosfera;
- dalle analisi eseguite risulta che il rifiuto tal quale non può essere conferito in discariche di tipo 2B. La classificazione di tossico nocivo del rifiuto è dovuta al contenuto di metalli, in quanto i valori di alcuni parametri dell'eluato sono superiori a quelli limite rappresentati dalla Tab. A della legge 319/76;
- lo schema di funzionamento dell'impianto che si intende realizzare può essere così sintetizzato: le polveri, contenenti metalli pesanti ed in particolare cromo esavalente, vengono addizionate con cloruro di bario e successivamente con acqua ed eventualmente con idrato di calcio fino ad ottenere un fango palabile che viene caricato direttamente nei containers ed avviato successivamente allo smaltimento esterno; durante il processo ha luogo la reazione di combinazione del cromo esavalente, presente principalmente sotto forma di anidride cromica con il bario contenuto nel cloruro, ottenendo la formazione di cromato di bario insolubile;
- l'impianto progettato per il trattamento delle polveri è composto da due sezioni distinte: la prima, ove si svolge la fase di raccolta delle polveri da trattare, è situata all'interno di un capannone, mentre la seconda, ove si svolge il trattamento di inertizzazione vero e proprio, si trova all'esterno dello stesso;
- è previsto il trattamento di circa 250 tonnellate di polveri/giorno e l'utilizzo di containers scarrabili, con chiusura superiore e apertura posteriore, di tipo basculante, a tenuta stagna a mezzo di guarnizioni e bloccaggi di sicurezza; al termine dell'operazione di trattamento, i containers contenenti le polveri trattate vengono posti sotto una tettoia protettiva, all'uopo eretta lungo uno dei lati del capannone;
- al termine dello smaltimento del suddetto quantitativo di polveri, della durata di circa un anno, l'impianto sarà dismesso;



Il Ministro dell'Ambiente

preso atto che:

- l'intervento è localizzato in area destinata dal Piano Regolatore Generale di Aosta a "zona industriale D1";
- l'iniziativa per la realizzazione dell'impianto rappresenta l'attuazione di un'ordinanza dell'1.10.1991 emessa dalla Procura della Repubblica, relativa al sequestro del capannone ed ad interventi di risanamento e smaltimento dei rifiuti con stoccaggio non autorizzato di "materiale tossico e nocivo in siti inidonei e con modalità non conformi alla vigente legislazione", all'interno dello stabilimento Cogne di Aosta nel capannone "ex Ferroleghè";

valutato che:

- date le caratteristiche generali dell'area vasta, gli ambiti territoriali interessati all'intervento risultano l'area dello stabilimento della Cogne S.p.A. e le aree ad essa limitrofe;
- gli impatti potenziali dell'intervento riguardano non tanto l'ecosistema naturale, quanto il sistema costruito e principalmente le componenti del sistema antropico;
- gli impatti potenziali più evidenti e trattati nello Studio di impatto ambientale sono collegati ai rischi di inquinamento atmosferico con ricadute sul suolo, di inquinamento idrico e di inquinamento da rumore, nonché ai rischi connessi al trasporto;
- in particolare per quanto riguarda i rischi di inquinamento atmosferico:
 - il progetto prevede un unico punto di emissione nell'atmosfera, costituito dallo scarico dell'aria aspirata nella sezione di carico dell'impastatrice;
 - la temperatura dell'aria di scarico è praticamente pari alla temperatura ambiente;
 - le analisi modellistiche eseguite nello Studio, per semplicità di calcolo, ma anche per porsi in condizioni comunque cautelative, considerano l'impianto come funzionante per 24 ore/giorno per tutti i giorni dell'anno con una emissione di aria allo scarico pari sempre a 900 Nm³/h; con queste ipotesi dunque i risultati delle ricadute inquinanti al suolo effettuati nello Studio sono da considerarsi come livelli massimi, ottenuti cioè nelle condizioni più gravose teoricamente possibili;
- lo Studio esclude emissioni di inquinanti allo stato gassoso;

luo
At

AP

- per quanto riguarda i rischi di inquinamento connessi alle ricadute al suolo:
 - i valori massimi di deposizione sono previsti a breve distanza dall'impianto (non oltre 100 - 200 m in direzione nord est) con valori attorno a $48 \text{ mg/m}^2/\text{anno}$;
 - anche in questo caso la parte prevalente delle deposizioni è previsto che rimanga all'interno del perimetro dell'area industriale Cogne;
 - prendendo come riferimento la composizione chimica delle polveri da trattare si può dedurre che le deposizioni annue massime dei metalli pesanti contenuti nelle polveri stesse sono state stimate nello Studio in valori nettamente inferiori ai limiti di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84 - art. 5 DPR 915/82 (tab.3.3); in particolare per l'elemento più critico, che risulta essere il Cromo esavalente, il limite di accettabilità di cui alla citata delibera è molto più alto (di circa 4,5 volte) delle deposizioni massime stimate nello Studio e attribuibili all'impianto in oggetto; si deve inoltre ricordare che la stima è stata effettuata ipotizzando il funzionamento dell'impianto per 24 ore al giorno per 365 giorni;
 - si evidenzia nella tabella che segue il contenuto in metalli pesanti delle polveri da inertizzare ed il conseguente valore massimo di possibile deposizione al suolo dei diversi metalli pesanti, messo a confronto con il livello massimo spandibile su terreni a destinazione agricola (D.C.I. 27/7/84 in applicazione del DPR 915/82):

METALLI	CONTENUTO NELLE POLVERI (mg/kg)	MASSIMA DEPOS. AL SUOLO ($\text{mg/m}^2/\text{anno}$)	LIMITE MASSIMO D.C.I. 27.7.84 ($\text{mg/m}^2/\text{anno}$)
Cadmio	130	0,0064	1,50
Rame	1593	0,0792	300,00
Cromo VI	6850	0,34	1,50
Cromo III	63415	3,14	200,00
Piombo	9862	0,49	50,00
Zinco	138698	6,90	1000,00

- riguardo ai rischi di inquinamento idrico:
 - il progetto in esame non prevede scarichi idrici, in quanto considera necessario l'utilizzo di un modestissimo quantitativo di acqua pari a circa $25 \text{ m}^3/\text{giorno}$, che a seguito delle reazioni di processo dovrebbe restare inglobato nel materiale trattato in uscita dallo stabilimento;

Handwritten marks:
 10
 10



Il Ministro dell'Ambiente

- in ogni caso per far fronte a sversamenti accidentali nell'area di trattamento è previsto un sistema di raccolta delle acque e di eventuali reflui provenienti dall'area dell'intero capannone;
- il ciclo produttivo prevede l'emissione in atmosfera di quantitativi modesti di polveri contenenti metalli pesanti; in ogni caso l'area interessata alla massima deposizione è sostanzialmente quella dello stabilimento Cogne e non dovrebbe pertanto interessare corsi d'acqua presenti nella zona;
- il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla presenza dominante di aree urbanizzate e dall'area industriale della Cogne S.p.A.; oltre a ciò si possono notare altre zone con notevole pressione antropica, come cave e cantieri per la costruzione dell'autostrada, la discarica di RSU e i cantieri per il suo ampliamento;
- lo stato del paesaggio in cui si inserisce l'opera prevista è caratterizzato da un evidente degrado in corrispondenza dell'area industriale; quest'ultima infatti rappresenta un elemento di forte impatto nei confronti sia dell'area urbana del centro storico che dell'ambiente naturale; inoltre le dimensioni e la collocazione degli edifici della Cogne rappresentano uno schermo visivo per la modifica proposta all'interno della stessa area industriale; in particolare, l'impianto di inertizzazione delle polveri si trova localizzato all'interno dello stabilimento, la struttura presenta una altezza di circa 13 metri compreso il camino ed è inserito tra due edifici di dimensioni tali che ne impediscono la vista da qualsiasi punto esterno, in quanto l'edificio a nord è alto circa 20 metri ed il capannone "ex Ferroleghes" circa 16; la struttura così posizionata è visibile in modo apprezzabile esclusivamente dall'interno del complesso industriale;
- il trasporto dei rifiuti trattati comporterà un aumento di traffico veicolare pari a 10 autotreni al giorno; tale traffico costituisce una percentuale di crescita pari al 10%, rispetto ai veicoli attualmente in uscita dallo stabilimento, ed è irrilevante rispetto alle altre strade di grande viabilità che i mezzi percorreranno;
- riguardo all'inquinamento acustico, considerando che la zona prevista per l'insediamento dell'impianto di trattamento polveri è interna al perimetro dello stabilimento, all'interno dell'Area industriale di Aosta, i risultati dei calcoli effettuati nell'ipotesi peggiore evidenziano un livello di rumore all'esterno del perimetro dello stabilimento pari a 35 dBA.

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha in conclusione espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

VISTO che in data 22 ottobre 1993 è pervenuto il parere della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, previsto dall'art. 6 L.349/86, espresso nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 3 bis L.441/87; in tale sede è stato formulato parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;

VISTA la nota del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali trasmessa in data 20 ottobre 1993 e pervenuta in data 15 novembre 1993, con cui si esprime parere favorevole a condizione che a fine lavori la Società proponente provveda alla rimozione delle strutture necessarie alla realizzazione dell'intervento medesimo; con lo stesso parere si raccomanda altresì che, grazie ad appositi accordi fra gli Enti interessati, si pervenga ad un progetto di risanamento ambientale finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle valenze paesaggistiche ancora presenti nelle aree interessate, malgrado l'evidente stato di degrado;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ad un "Impianto di trattamento mediante inertizzazione di polveri tossico nocive" da realizzarsi in Comune di Aosta, presentato dalla Cogne S.p.A., a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) non appena l'impianto di stabilizzazione avrà raggiunto le condizioni di esercizio normali, le verifiche analitiche sul rifiuto stabilizzato, dopo stagionatura e comunque prima dell'invio alla discarica, dovranno avvenire seguendo le modalità e con le cadenze di seguito indicate:

- preliminarmente si dovrà procedere alla corretta campionatura in modo da avere di volta in volta un prodotto omogeneo e



Il Ministro dell'Ambiente

rappresentativo; quindi sulla parte del campione macinato, che abbia attraversato le maglie da 9,5 mm di apposito setaccio, verrà eseguito il test di cessione (seguendo le istruzioni del Comitato Interministeriale del 14 luglio 1986, pubblicato in G.U. N.183 dell'8 agosto 1986);

- nell'eluato ottenuto verranno determinate le concentrazioni degli elementi inorganici che figurano in Tab. 1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, con particolare attenzione al Cromo esavalente, cadmio e piombo;
 - le analisi, da condurre nei laboratori della Cogne, dovranno essere eseguite 2 volte alla settimana per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto di stabilizzazione;
 - i risultati delle analisi di volta in volta dovranno essere riportati in un registro, sottoscritti dal Responsabile del laboratorio e tenuti a disposizione dalle Autorità di controllo;
- b) prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, il Proponente dovrà presentare ufficialmente alla Regione un manuale operativo, al cui rispetto sarà tenuto, nel quale in particolare dovranno essere precisati:
- le procedure analitiche che verranno seguite dai propri laboratori per determinare la presenza quali - quantitativa degli elementi inorganici figuranti nella Tab. 1.1 della Delibera del C.I. del 27 luglio 1984, sia nelle polveri "tal quali" che nel rifiuto stabilizzato e nell'eluato derivante dai test di cessione applicati a tale rifiuto;
 - gli interventi di emergenza previsti per i casi di incidenti e malfunzionamenti all'interno del capannone, nelle fasi di trattamento e movimentazione all'interno dello stabilimento e nel corso del trasporto a discarica del rifiuto stabilizzato;
 - le modalità per la bonifica e messa in sicurezza, esaurite le attività di smaltimento, dell'intero capannone e delle superfici interessate dall'impianto di trattamento;
- c) i controlli analitici dovranno garantire che il rifiuto stabilizzato possieda costantemente tutti i requisiti necessari per un suo corretto smaltimento finale in discariche autorizzate allo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi e dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle disposizioni della delibera del C.I. del 27 luglio 1984, punti 4.2.3.2. e 4.2.3.3. riguardanti le caratteristiche dei rifiuti;

- d) il Proponente dovrà assicurare il controllo della qualità dell'aria nelle aree circostanti il capannone e l'impianto di trattamento; a tal fine, sentita l'autorità di controllo, dovrà predisporre un programma di monitoraggio; in ogni caso le emissioni in atmosfera dal camino dell'impastatrice non dovranno contenere polveri in concentrazione superiore a 10 mg/Nm^3 ;
- e) il Proponente dovrà assicurare il costante rispetto, per quanto riguarda il contributo imputabile al funzionamento della linea di trattamento ed alle operazioni connesse, dei limiti fissati dal DPCM 1 marzo 1991 e riguardanti l'esposizione al rumore negli ambienti abitati e nell'ambiente esterno;
- f) a fine lavori il Proponente dovrà provvedere alla rimozione delle strutture necessarie alla realizzazione dell'intervento, secondo le modalità di cui al punto b) e dovrà dare comunicazione al Ministero dell'ambiente dell'avvenuto smantellamento;


raccomanda alle Amministrazioni competenti che, grazie ad opportuni accordi, si pervenga ad un progetto di risanamento ambientale finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle valenze paesaggistiche ancora presenti nelle aree interessate, malgrado l'evidente stato di degrado;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n.361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n.441, il proponente trasmetta alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Cogne S.p.A. ed alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma lì 20 GEN. 1994

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

